



Comune di
Almese

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS E PADIGLIONI

ALLEGATO TECNICO

IL SINDACO:

Ombretta Bertolo

IL SEGRETARIO COMUNALE:

Avv. Pietrantonio Di Monte

Allegato alla D.G.C. n. del _____

INDICE

Premessa.....	1
1.1. Classificazione e caratteristiche dei dehors.....	3
1.1. Dimensioni e aree di collocazione.....	4
1.2. Criteri di collocazione, limiti e condizioni.....	5
2.1. Elementi di arredo di base.....	9
2.2. Elementi di delimitazione.....	10
2.3. Coperture di protezione e riparo.....	12
2.4. Accessori.....	14
3.1. Classificazione e caratteristiche dei padiglioni.....	17
3.2. Dimensioni e area di collocazione.....	17
3.3. Criteri di collocazione, limiti e condizioni.....	19
4.1. Pedane, pavimentazioni e uso del suolo.....	21
4.2. Delimitazione perimetrale.....	22
4.3. Coperture.....	22
4.4. Elementi di arredo, accessori e impianti.....	24

Premessa.

Il presente Allegato Tecnico è parte integrante del *Regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico con allestimento di dehors e padiglioni* e ne costituisce specificazione relativamente alle norme da seguire per la realizzazione dei dehors e dei padiglioni.

Contiene inoltre la planimetria con la definizione delle aree di Piazza Martiri della Libertà concedibili per le finalità del suddetto Regolamento.

Può essere variato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

PARTE I - DEHORS

1. Dimensioni e criteri di localizzazione dei dehors.

1.1. Classificazione e caratteristiche dei dehors.

- **Dehors Tipo D1:** spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti (es. cordicelle e paletti, fioriere ecc..).

Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, panche, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti, stufe a irraggiamento e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

In Piazza Martiri della Libertà è ammessa unicamente questa tipologia di dehors.

Le indicazioni progettuali relative a tali elementi sono contenute nell'Allegato Tecnico al Regolamento.

- **Tipo D2:** spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

Le indicazioni progettuali relative a tali elementi sono contenute nell'Allegato Tecnico al Regolamento.

Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. È ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nelle misure minime.

1.1. Dimensioni e aree di collocazione.

La superficie massima di occupazione del dehors (D1 e D2) è determinata dall'applicazione dei limiti geometrici e dalle caratteristiche del contesto, dettagliati nei paragrafi seguenti, ad eccezione di Piazza Martiri della Libertà, sulla quale l'area di concentrazione dei dehors, l'estensione e la dimensione massima concedibile per ciascun esercizio di somministrazione è disciplinata dalla planimetria annessa al presente Allegato Tecnico.

La superficie massima consentita per l'installazione del dehors è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a 50 mq fermo restando tutti i limiti e le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

In caso di collocazione su sedime carrabile destinato alla sosta, il dehors (tipologia D1 o D2) non potrà estendersi in larghezza oltre il fronte esercizio del locale a cui si riferisce. Eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 30% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari degli immobili adiacenti. L'estensione lineare massima non potrà comunque superare i m 15,00.

Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, sarà ammessa la realizzazione di un solo dehors (D1 e D2), lungo uno dei lati di affaccio.

Nel caso sia preferibile collocare il dehors solo lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, potrà essere utilizzata come misura di riferimento la dimensione del lato con maggior estensione. In ogni caso, ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti, tale dimensione per ciascun fronte non potrà superare m 15,00 e dovranno essere richiesti i nulla osta dei proprietari e degli esercenti confinanti.

Per i pubblici esercizi eventualmente organizzati su più livelli, l'estensione massima del padiglione sul fronte esercizio non potrà mai essere superiore a quella individuata dalla proprietà al piano terreno. Eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 30% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari degli immobili adiacenti. L'estensione lineare massima non potrà comunque superare i m 15,00.

La profondità massima consentita per i dehors è:

- su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta;
- su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio; un'area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, solo per dehors senza perimetrazione né pedana, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari frontistanti, e che sia comunque salva la disposizione di mantenere uno

- spazio libero largo almeno 3,50 metri necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
- su Piazza Martiri della Libertà la profondità è regolata dalla planimetria annessa al presente Allegato Tecnico.

Nel caso di dehors aperto con presenza di ombrelloni, la base dell'ombrellone dovrà essere contenuta all'interno dell'area concessa per l'occupazione suolo.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda e dal richiedente.

1.2. Criteri di collocazione, limiti e condizioni.

I dehors devono sempre soddisfare i seguenti criteri di collocazione:

- devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Quando non vi siano le condizioni tecniche per concedere l'autorizzazione davanti al fronte dell'esercizio, previa autorizzazione dei proprietari degli immobili adiacenti, può essere concessa l'installazione del dehors nelle immediate vicinanze, fermo restando tutte le limitazioni dimensionali previste;
- se collocati in prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali, deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque a non meno di 1,50 m;
- in prossimità di un incrocio i dehors dovranno essere posizionati a non meno di 5 metri dall'intersezione dell'incrocio stesso; la distanza va misurata dallo spigolo del marciapiede.

Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Comando di Polizia Municipale.

- nel caso di installazione su marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a 1,5 metri. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,5 e non rientri nei casi descritti dal citato art. 20 comma 3 del Codice della Strada: nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
- nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana (anche parzialmente) sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
- gli spazi compresi tra il "dehors" e il locale pubblico di riferimento non debbono essere attraversati da carreggiate stradali; fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali

- urbane, le zone a traffico limitato, e le “Zone 30” previste dagli strumenti di pianificazione del traffico nelle quali è resa più sicura la circolazione delle categorie deboli della strada; compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale;
- la collocazione di dehors o parti di essi a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o paesaggistico, la Commissione edilizia potrà richiedere parere vincolante alla Sovrintendenza, o imporre particolari prescrizioni;
 - non è ammissibile l’installazione di dehors di tipologia D2 laddove sia presente una pavimentazione lapidea di pregio o laddove l’inserimento di pedane/pavimentazioni comprometta la percezione unitaria del contesto.

La collocazione dei dehors deve inoltre rispettare i seguenti limiti e condizioni:

- in aree specifiche su cui sono previsti usi alternati dello stesso suolo pubblico per limitati periodi della giornata ovvero in periodi diversi dell’anno (mercati rionali, spazi eventi sportivi e manifestazioni, ecc...) potranno essere collocati solo dehors di tipologia D1 e solo al di fuori dell'orario di presenza delle attività suddette o di attività di pulizia dell’area stessa.
Dovranno pertanto essere previsti arredi e strutture idonei a garantire un celere montaggio/smontaggio. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni, prescrizioni e autorizzazioni da parte dei Servizi competenti;
- nelle aree verdi sono ammissibili solo dehors di tipologia D1;
- non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta regolare dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione. In particolare: la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di sosta e fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
Nelle zone con carenze di parcheggi o particolari specifiche necessità di sosta degli autoveicoli, soprattutto in Centro Storico e nelle aree limitrofe, l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare caso per caso e con particolare attenzione la concessione di dehors che riducano eccessivamente il numero di posti auto per la sosta;
- l’area dei dehors non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici; deve pertanto essere lasciato uno spazio libero prima e dopo l’area bus di almeno 5 metri.
Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Comando di Polizia Municipale;
- qualora l’installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell’esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico;

- i dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune;
 - i dehors non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - non è consentito installare dehors a una distanza inferiore a 2 metri dal tronco di alberi;
 - non è consentito installare dehors ad una distanza radiale inferiore a m 15,00 dall'accesso principale agli edifici di culto; inoltre, la distanza minima del dehors dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a m 7,00. Tali distanze potranno essere ridotte solo previa autorizzazione, necessaria e vincolante, del responsabile dell'edificio stesso.
- Sarà comunque valutato, dall'Ufficio Tecnici Comunale, con il supporto della Commissione Edilizia, l'inserimento ambientale del manufatto nel contesto.

L'occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie e/o dehors, in strade non aperte al traffico veicolare, deve essere tale da rispettare le sottoindicate prescrizioni:

- deve essere mantenuta una corsia libera di m 3,50 in asse (salvo slarghi in curva);
- su strade e spazi di larghezza inferiore a m. 3,50 non sarà ammessa la realizzazione di dehors;
- in ogni caso dovrà essere comunque assicurato uno spazio libero non inferiore a m. 1,50 per il passaggio pedonale.

Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici salvo quanto indicato nell'Allegato tecnico; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

Nel caso di piazze, parchi e giardini il parere della Amministrazione comunale risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle dimensioni e modalità di collocazione del dehors nell'ottica di un'equa ripartizione delle superfici fra tutti i potenziali richiedenti.

2. Criteri progettuali per la realizzazione dei dehors.

Gli elementi costitutivi dei dehors D1-D2 sono articolati come segue:

1. Elementi di arredo di base: tavoli, sedie e panche.
2. Elementi di delimitazione.
3. Coperture di protezione e riparo.
4. Accessori (pedane, porta menù o lavagne a cavalletto, mobile di servizio, fioriere, apparecchi per illuminazione, cestini per la raccolta rifiuti ecc...).

Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte della Giunta Comunale, sentito il parere della commissione Edilizia. (Es.: personalizzazione degli elementi di arredo con il logo del locale).

2.1. Elementi di arredo di base.

Sono costituiti da tavoli, sedie, poltroncine e panche. Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, con attenzione ai parametri ergonomici e correttamente rappresentati nel progetto.

Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.

Gli elementi di arredo dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria (o altre eventuali disposizioni normative sovraordinate per la tutela della salute e della sicurezza delle persone) e ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza antincendio. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata e dovranno essere rimossi secondo le indicazioni previste nel Regolamento.

Le eventuali panche presenti potranno avere lunghezza massima di m 2,00 al fine di essere facilmente rimosse in fase di chiusura dell'esercizio.

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo

2.2. Elementi di delimitazione.

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente individuabile e, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale e paesaggistico derivanti dalle Autorizzazioni rilasciate per le realizzazioni nei centri storici o negli ambiti vincolati, può essere delimitata da specifici elementi.

La delimitazione, continua o meno, può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, e deve essere oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere...).

La delimitazione perimetrale può essere costituita, in funzione dell'area e della tipologia di dehors (D1 o D2), dai seguenti elementi:

A. Paletti e cordoni autoportanti, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia D1. L'altezza massima misurata dal piano di calpestio del dehors alla sommità del paletto non dovrà essere superiore a m 1,10 e l'interasse tra i paletti dovrà essere minimo m 1,00.

Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio e/o eventuali varchi per altri accessi laterali. In ogni caso dovranno essere sempre delimitati gli angoli dell'area in concessione.

I dehors di Piazza Martiri della Libertà devono essere delimitati ed è ammessa unicamente questa modalità di delimitazione.

B. Soluzioni autoportanti e mobili (pannelli, vasi o fioriere), previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia D1, con funzione di delimitazione e/o semplice indicazione del perimetro dell'area occupata del dehors.

Questa modalità di delimitazione può essere utilizzata quando il piano di calpestio del dehors e quello dell'area circostante carrabile coincidono oppure quando il dehors si colloca a ridosso della sede viabile nella sola finalità di garantirne condizioni di sicurezza.

Le tipologie ammesse per questa delimitazione sono le seguenti:

- accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere potranno avere altezza massima 50 cm e dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio e/o eventuali varchi per altri accessi laterali.

Per ogni tipo di contenitore dovranno essere precisati nell'elaborato grafico la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere la graniglia ed il cemento in tutte

le zone A* e A), il colore e l'indicazione di massima dell'altezza desiderata per le piante da collocare.

Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade veicolari.

- pannelli vetrati fissi o mobili (interamente vetrati ovvero con la parte inferiore tamponata ad altezza max 50 cm), con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglass). La struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare di disegno semplice.

I pannelli dovranno sempre assicurare la permeabilità alla vista ed essere posti con interasse di minimo m 1,00 tra i montanti di supporto e avere altezza pari a 110 cm con supporti di altezza massima di 15 cm. Avendo caratteristica di mobilità, dovranno essere semplicemente appoggiati a terra e garantire adeguate condizioni di sicurezza e stabilità mediante basamenti verificati al ribaltamento.

Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio e/o eventuali varchi per altri accessi laterali.

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, ecc.

- C. Ringhiera a giorno o pannelli trasparenti fissi, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia D2.

Si tratta di elementi verticali di delimitazione rigidi fissi, ancorati alla pedana, con interasse di minimo 100 cm tra i montanti di supporto e altezza complessiva pari a 110 cm, misurata dal piano di calpestio del dehors al filo superiore della delimitazione stessa. I pannelli vetrati, se utilizzati, dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti.

Ove vi sia un dislivello tra pedana e marciapiede, in caso sia imprescindibile l'utilizzo di delimitazione costituita da ringhiera o pannelli trasparenti, la stessa dovrà garantire un'apertura minima, completamente libera, pari alla larghezza della rampa di accesso disabili ai sensi della normativa vigente.

Ove non vi sia dislivello tra pedana e marciapiede, dovrà essere lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio.

Nel progetto dovranno sempre essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore della delimitazione (se in legno, le specie scelte dovranno essere resistenti alla permanenza all'esterno e/o opportunamente trattate con materiali che ne garantiscano un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente urbano).

Sono ammessi zoccoli opachi o supporti di ancoraggio solo nei casi in cui questi vengano integrati opportunamente nei pannelli di delimitazione e comunque per un'altezza massima di 15 cm.

Non è mai ammessa la compresenza sovrapposta della ringhiera a giorno e dei pannelli trasparenti. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali).

2.3. Coperture di protezione e riparo.

Le coperture costituiscono gli elementi di maggiore impatto visivo e pertanto devono essere oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico e ambientale. Sono ammessi esclusivamente materiali non lucidi, i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le eventuali prescrizioni dettagliate previste per gli specifici ambiti.

I colori delle coperture (ombrelloni e tende a falda tesa) dovranno essere definiti in fase progettuale e finalizzati alla connotazione degli ambiti nei quali sono inseriti; sono preferibili scelte cromatiche armoniche o unitarie nei vari ambiti viari e spazi pubblici. I colori selezionati dovranno garantire un'integrazione con le facciate degli edifici e con il contesto ambientale. Dovranno essere di materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente. È sempre necessario fornire un campione del materiale proposto o la scheda tecnica. Ferme restando le eventuali prescrizioni degli specifici ambiti, sono ammissibili le seguenti cromie: chiaro naturale/écru, giallo scuro, bordeaux, blu, verde, grigio, marrone, nero.

Le coperture utilizzate dovranno essere dotate di certificazioni di legge e di relative schede tecniche che indichino le condizioni di corretto utilizzo, anche in caso di eventi atmosferici. Qualunque modifica delle caratteristiche dei prodotti certificati dovrà essere accompagnata da specifica relazione di verifica/calcolo da parte di professionista abilitato.

Le coperture (ombrelloni e tende) dovranno essere chiuse negli orari di chiusura dell'esercizio.

Sono ritenute idonee alla collocazione le seguenti tipologie di coperture di seguito dettagliate, compatibili con dehors D1 e D2:

A. Ombrelloni a sostegno centrale o laterale.

L'altezza dal filo più basso della copertura degli ombrelloni al piano di calpestio del dehors non dovrà essere inferiore m 2,20. Gli ombrelloni dovranno collocarsi entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa e potranno sporgere al di fuori della stessa solo su aree o percorsi pedonali per la profondità massima di m 0,50 e a condizione che sia garantita un'altezza da piano di calpestio non inferiore a m 2,20.

Gli ombrelloni dovranno avere dimensioni massime m 4x4, preferibilmente quadrangolari, con eventuale mantovana di altezza sempre proporzionata alle dimensioni dell'ombrellone stesso. La mantovana non dovrà essere elemento

aggiuntivo della copertura degli ombrelloni, ma dovrà esserne parte integrante; in nessun caso è consentito l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccogliibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.

Potranno essere valutate soluzioni con forme diverse o misure maggiori in relazione a particolari contesti architettonici e ambientali oggetto di specifico parere vincolante, da parte del Servizio competente.

Per soluzioni che prevedono più ombrelloni all'interno dello stesso dehors, questi dovranno avere stessi materiali, dimensioni e/o forma e cromie. La distanza tra ombrelloni, eventualmente affiancati, dovrà essere tale da mantenere distinti i singoli elementi e distinguibile la forma prescelta della copertura.

Sui teli e sull'eventuale mantovana degli ombrelloni non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente su un unico lato della mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.

Gli ombrelloni proposti dovranno essere di tipo autoportante, privi di ancoraggi che comportino la manomissione del suolo pubblico ed essere opportunamente zavorrati al fine di impedirne oscillazioni eccessive in caso di vento o maltempo. La responsabilità relativa alla loro installazione, manutenzione, ricovero e custodia è in capo al solo concessionario dell'attività.

Nelle aree verdi sono ammissibili ombrelloni di forma variabile, non necessariamente quadrangolari. Sono valutabili eventuali tipologie appositamente progettate di coperture innovative per forma e materiali.

B. Falda tesa di tipologia retraibile con aggancio alla muratura, senza punti di appoggio al suolo (tenda a pantalera)

Per i dehors posizionati in adiacenza all'esercizio commerciale è ammessa unicamente la copertura con tenda a falda tesa (pantalera) portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con profondità massima adeguata al marciapiede e/o alla strada o piazza pedonale nella quale è installata.

La linea di aggancio deve essere prevista al di sopra delle aperture presenti sulla facciata dell'edificio e, qualora esistano, al di sopra delle cornici; è necessario garantire il corretto inserimento rispetto alla partitura della facciata, alla simmetria delle aperture ed alla presenza di eventuali elementi architettonici (cornici, rilievi o eventuali *devanture* storiche) caratterizzanti l'edificio. L'inclinazione delle falde dovrà risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.

L'altezza dal filo più basso della copertura al piano di calpestio del dehors dovrà essere di almeno a m 2,20, anche tenendo conto della presenza dell'eventuale mantovana che

potrà essere posta solo sul fronte parallelo alla facciata; non sono ammissibili teli o mantovane laterali. Sulla falda tesa e sull'eventuale mantovana non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente sulla mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.

La falda tesa, se installata su facciate di edifici ricadenti in ambiti classificati come beni paesaggistici o su facciate di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt.10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. dovrà essere assoggettata ad ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica del soggetto competente in relazione alla tipologia di vincolo.

2.4. Accessori.

Gli accessori e le attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobile di servizio e apparecchiature illuminanti.

Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, con attenzione ai parametri ergonomici e correttamente rappresentati nel progetto. Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.

Per tutti i dehors è fatto obbligo di prevedere appositi cestini portarifiuti.

Tali elementi dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata - essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e, ove previsto, dalla normativa in materia di sicurezza antincendio - e dovranno essere rimossi secondo le indicazioni previste nel Regolamento.

Le apparecchiature illuminanti dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti e di tipologie che non necessitino di allacciamento alle reti di alimentazione.

Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors. Sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda.

L'utilizzo di lampade autoalimentate è ammesso sia per dehors che per padiglioni qualora le stesse siano progettate per essere utilizzabili in ambienti esterni e siano accompagnate dalle necessarie certificazioni di legge. Il modello prescelto di apparecchiatura elettrica o termica potrà essere oggetto delle stesse richieste cui sono soggetti gli altri arredi, anche in funzione delle caratteristiche del contesto di installazione.

Nei dehors è espressamente vietato:

- l'utilizzo di apparecchi riscaldatori a fiamma libera;
- la realizzazione o la derivazione di linee elettriche aeree sia provvisorie sia permanenti;
- l'utilizzo di apparecchiature elettriche non specificamente certificate per uso in ambiente esterno;
- eseguire allacciamenti alla rete del gas metano.

Tutte le tipologie prescelte, incluse le dotazioni impiantistiche, dovranno essere idonee per l'utilizzo in ambiente esterno e dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.

PARTE II – PADIGLIONI.

3. Dimensioni e criteri di localizzazione dei padiglioni.

3.1. Classificazione e caratteristiche dei padiglioni.

Per *'Padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande'* (P) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione.

Essi vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

– **Padiglione Tipo P1 - Padiglione aperto su un lato.**

Manufatto chiudibile parzialmente costituito da delimitazione e copertura in tessuto o ombrelloni e pavimentazione e/o pedana accessibile.

La delimitazione laterale, costituita da moduli di altezza costante compresa tra m 1,10 (minimo) e di m 1,50 (massimo), dovrà lasciare liberi sia il lato posto sul fronte esercizio per almeno 2/3 della sua lunghezza, sia una fascia di altezza di almeno 60 cm compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura.

Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.

– **Padiglione Tipo P2 - Padiglione chiuso .**

Manufatto chiudibile totalmente, costituito da delimitazione laterale, copertura in materiale rigido o tessuto e pavimentazione e/o pedana accessibile.

La delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura in funzione delle stagionalità, è tale da creare un ambiente ed un volume chiuso.

Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.

3.2. Dimensioni e area di collocazione.

Per ogni esercizio pubblico sarà consentita l'installazione di un solo Padiglione (P1 oppure P2).

La superficie massima di occupazione del Padiglione (P1 o P2) è determinata dall'applicazione dei limiti geometrici e dalle caratteristiche del contesto, dettagliati nei

paragrafi, ad eccezione di Piazza Martiri della Libertà, sulla quale non è ammessa la loro realizzazione.

La massima superficie lorda occupata in pianta dal padiglione (P1 o P2) è stabilita in 2 volte la superficie destinata alla somministrazione del locale cui è annesso il padiglione stesso, comunque entro il limite massimo di mq 50.

Alla determinazione della superficie concedibile concorrono anche eventuali dehors (D1 o D2) regolarmente concessi su suolo pubblico e afferenti al medesimo esercizio.

Per particolari motivi di sicurezza pubblica, la superficie consentita per il padiglione potrà essere limitata al massimo pari alla superficie di somministrazione dell'attività in sede fissa.

La lunghezza massima del padiglione non deve essere superiore alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento, individuata dagli assi dei muri di proprietà, e comunque contenuta entro il limite di m 12,00.

Per i pubblici esercizi eventualmente organizzati su più livelli, l'estensione massima del padiglione sul fronte esercizio non potrà mai essere superiore a quella individuata dalla proprietà al piano terreno.

L'altezza massima del padiglione (P1 o P2) deve essere limitata a m 3,20.

Nel caso di padiglioni P1 deve essere garantita l'altezza minima netta di m 2,20 misurata dal piano di calpestio al limite inferiore della copertura.

Nel caso di padiglione P2 con copertura piana, deve essere garantita l'altezza minima netta interna di m 2,70 secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria e edilizia.

Nel caso di padiglione P2 con copertura inclinata e altezze interne variabili, l'altezza minima dovrà essere di m 2,20 e quella media dovrà essere di almeno m 2,70.

La profondità massima consentita è:

- su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta;
- su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico, a condizione che sia comunque salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,50 metri necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.

I padiglioni devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda e dal richiedente.

Per l'installazione del Padiglione, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici in capo al pubblico esercizio cui è correlato, in conformità a quanto definito dal D.P.G.R. n.2/R del 03/03/2008, in numero e tipologia adeguata, sulla base del totale dei posti a sedere del padiglione e del locale in sede fissa.

Per i soli padiglioni di tipologia P1, nel caso in cui l'aumento dei posti a sedere determinato dalla installazione del padiglione sia contenuto entro un 20%, tale verifica non sarà richiesta.

3.3. Criteri di collocazione, limiti e condizioni.

Oltre ai criteri di collocazione definiti dal precedente Articolo, la collocazione dei Padiglioni (P1 e P2) è soggetta alle seguenti limitazioni:

- non è ammessa la realizzazione di padiglioni (P1 o P2) in Piazza Martiri della Libertà;
- i padiglioni P1 possono essere realizzati sul fronte di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, solo previa Autorizzazione Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- i Padiglioni P2 non possono essere realizzati in aderenza o sul fronte degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i; potranno essere ammesse, solo previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, dislocazioni prospicienti a condizione che non compromettano fruizione, decoro o visuali monumentali, quali aree marginali, prospetti secondari o trasformati, collocazioni storicizzate ecc;
- la realizzazione di Padiglioni P1 e P2 all'interno delle aree classificate come Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. è soggetta all'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica nelle modalità definite dal suddetto Decreto Legislativo e del D.P.R. 31/2007;
- la realizzazione di Padiglioni P1 e P2 all'interno delle Zone identificate dal PRGC vigente come A* o A è soggetta all'ottenimento del parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio;
- i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati connessi a chioschi di somministrazione alimenti e bevande; è possibile per i chioschi la sola installazione di dehors (D1 o D2);
- i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati in aree specifiche su cui sono previsti usi sovrapposti del suolo pubblico nell'arco della giornata o in diversi periodi dell'anno (mercati rionali, spazi eventi sportivi e manifestazioni, ecc...);
- non è consentito installare padiglioni ad una distanza radiale inferiore a m 15,00 dall'accesso principale agli edifici di culto; inoltre, la distanza minima del padiglione dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a m 7,00. Tali distanze potranno essere ridotte solo previa autorizzazione, necessaria e vincolante, del responsabile dell'edificio stesso; sarà comunque valutato, dall'Uffici Tecnici Comunale,

con il supporto della Commissione Edilizia, l'inserimento ambientale del manufatto nel contesto;

- i padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi, o cippi commemorativi della Città;
- tutti gli elementi di arredo urbano collocati su suolo pubblico, quali panchine, fioriere, cestini, paracarri, ecc., non possono essere rimossi per il posizionamento del padiglione. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un'opportuna area di rispetto di dimensioni adeguate, valutabile in funzione dello specifico contesto, che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

4. Criteri progettuali per la realizzazione dei Padiglioni.

Gli elementi costitutivi dei Padiglioni P1-P2 sono articolati come segue:

1. Pedane e pavimentazioni;
2. Elementi di delimitazione perimetrale.
3. Coperture.
4. Elementi di arredo, accessori e impianti.

4.1. Pedane, pavimentazioni e uso del suolo.

Le pedane di supporto al Padiglione possono essere rivestite con materiali di diversa tipologia e finitura e dovranno rispondere ai requisiti di igiene e sicurezza. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti a permetterne la completa accessibilità, in osservanza della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

L'installazione dei padiglioni non dovrà in alcun modo comportare manomissione del suolo, se non preventivamente concordate e autorizzate dal Servizio competente.

In caso di danni preesistenti all'installazione delle strutture questi dovranno essere constatati in contraddittorio con i Servizi competenti in materia di manomissioni del suolo preventivamente al montaggio del manufatto oggetto di richiesta.

Eventuali danni e relativi costi di riparazione rilevati in seguito saranno imputati al titolare dell'autorizzazione/concessione.

In caso di rimozione di padiglione dal suolo pubblico, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi secondo le indicazioni dei Servizi competenti.

Non è consentito installare padiglioni, anche solo per parti di essi (delimitazione, superfici di calpestio, arredi, coperture, ecc...), in sovrapposizione ad altri elementi posti su suolo pubblico (griglie, intercapedini, pensiline, ecc ...).

L'installazione di elementi fissi relativi ai padiglioni non deve determinare riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Nel caso di presenza di pedana, dovranno essere studiati accorgimenti progettuali che garantiscano l'ispezionabilità e il facile accesso a chiusini e sottoservizi. In caso, nell'area interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del padiglione o da eventuali detriti trattenuti dagli stessi dovessero verificarsi allagamenti o danni a terzi, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi costituenti i manufatti stessi.

Il titolare del dehors/padiglione si dovrà impegnare ad effettuare la rimozione della neve nello spazio circostante la struttura stessa per una profondità di almeno m 1,00. Tale precauzione è finalizzata ad evitare danni agli elementi portanti durante le operazioni di sgombero neve sul suolo pubblico.

4.2. Elementi di delimitazione perimetrale.

La delimitazione perimetrale dovrà rispondere a criteri di leggerezza e trasparenza, al fine di rendere il manufatto correttamente integrato con il contesto, garantendo la visibilità dell'ambiente e delle facciate circostanti.

Nel caso di padiglione P1, il lato posto sul fronte esercizio dovrà essere aperto per almeno 2/3 della lunghezza del lato medesimo, sempre garantendo l'accessibilità al manufatto con eventuale rampa; la delimitazione sarà costituita da pannelli o ringhiera esclusivamente di altezza di m 1,10 e/o m 1,50, lasciando libera la fascia di almeno 60 cm, compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura.

Nel caso di padiglione P2 la delimitazione laterale potrà essere parziale o estesa all'intero perimetro sempre garantendo l'accessibilità al manufatto, con altezza variabile in funzione delle scelte progettuali.

Nei pannelli di delimitazione è permessa la presenza di una zoccolatura opaca di altezza massima 0,50 m, con funzione di contenimento o mascheramento degli arredi interni e degli eventuali impianti, o semplicemente di basamento per i soprastanti infissi della delimitazione.

Le pareti perimetrali dovranno essere in vetro o altro materiale opportunamente trattato, rispondente alle caratteristiche di sicurezza per la pubblica incolumità nel caso di rottura e conformi alle normative tecniche di riferimento; dovranno essere trasparenti, non riflettenti, privi di acidature o zigrinature che ne impediscano la permeabilità alla vista, privi di scuri o tende. Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni.

È consentito inserire sulle delimitazioni perimetrali vetrofanie o serigrafie indicanti il nome e/o il logo del locale solo se contenute nel numero massimo di una per lato del padiglione. Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo sul manufatto.

Il numero e la dimensione delle aperture dovrà garantire il rispetto del corretto coefficiente di aerazione stabilito dalla normativa igienico-sanitaria e dai regolamenti edilizi. In assenza di superfici apribili i requisiti igienico sanitari dovranno essere garantiti con l'introduzione di ventilazione meccanica e di opportuni apparati impiantistici, secondo i requisiti previsti dalle norme tecniche e igienico sanitarie.

4.3. Coperture.

Le coperture e gli elementi di protezione degli spazi adibiti a padiglione dovranno garantire uniformità e armonizzazione con il contesto ambientale in cui si inseriscono e potranno avere diverse tipologie piana, a falda (unica o multipla), a pergola, o di diversa foggia che saranno

comunque valutate dai Servizi competenti e, ove previsto dagli Enti sovraordinati. Per la sola tipologia P1 sono ammesse coperture con ombrelloni

È consentito l'utilizzo di teli di copertura in materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente, con colori o fantasie, che ne garantiscano un corretto inserimento nel contesto, in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti; i teli dovranno essere opportunamente tesati e mantenuti, al fine di evitare cedimenti nel tempo, anche di tipo puntuale.

I colori delle coperture dovranno essere definiti in fase progettuale e proposti mediante presentazione di un campione del colore e del materiale prescelto o presentazione della scheda tecnica dettagliata del materiale.

Le coperture rigide, in materiale diverso da tessuto, sono consentite esclusivamente per i padiglioni P2 e devono essere di tipo leggero; non sono ammessi materiali lapidei o cementizi o riflettenti. Sono ammessi manti in lamiera opportunamente coibentata, vetro strutturale, coperture motorizzate in apertura e chiusura.

Nel caso di padiglioni P2 e di padiglioni P1 con copertura diversa da ombrelloni, dovrà essere garantito il convogliamento a terra delle acque meteoriche della copertura, preferibilmente con pluviali integrati nei montanti verticali della struttura. I punti di dilavamento a terra, preferibilmente posizionati lato carreggiata (non su marciapiede), dovranno essere indicati negli elaborati progettuali e collocati in modo da garantire il deflusso delle acque in direzione delle griglie stradali presenti, che dovranno essere indicate in progetto. Nel caso in cui non si possa garantire il regolare deflusso delle acque verso una caditoia o questo possa determinare pregiudizio per la regolare circolazione pedonale o viabile, rendendo scivoloso il suolo, occorrerà procedere all'allacciamento del pluviale alla rete di fognatura bianca presenti nella zona previo l'ottenimento di specifica autorizzazione.

Le coperture dei padiglioni dovranno essere dimensionate, sulla base di idonea relazione di calcolo, per sopportare i carichi (proprio ed accidentale) oltre alla spinta determinata da eventi atmosferici (vento, neve, ecc...). In relazione al tipo di copertura, il richiedente, nell'istanza di installazione, dovrà allegare specifica totale assunzione di responsabilità supportata da idonea relazione a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, dalla quale risulti esplicita esclusione di qualunque responsabilità del Comune.

La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, del padiglione P1 e P2 dal bordo inferiore di eventuali balconi o sporgenze fisse degli edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno 2 m. Tale distanza deve essere garantita anche nel caso in cui la copertura dei padiglioni P1 sia costituita da ombrelloni.

4.4. Elementi di arredo, accessori e impianti.

Gli elementi di arredo e attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno della volumetria del padiglione in modo da garantire la permeabilità alla visibilità, funzionale, in particolare alla sicurezza stradale.

Solo per i padiglioni è ammissibile la realizzazione di impianti di illuminazione e di riscaldamento/raffrescamento (questi ultimi solo per il P2), che dovranno essere oggetto di corretto dimensionamento e di certificazione ad opera di soggetti qualificati. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso il locale, allegate all'autorizzazione o concessione connessa al padiglione, le certificazioni previste dalle specifiche normative di riferimento.

Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti ed essere integrate all'interno del volume complessivo del manufatto. L'indicazione della collocazione dei corpi impianto dovrà essere dettagliata negli elaborati

Gli eventuali impianti di riscaldamento/raffrescamento, aerazione, fotovoltaico, solare termico o di altra tipologia innovativa, dovranno essere opportunamente integrati nel progetto e posti all'interno della sagoma del manufatto, al fine di rendere complessivamente omogeneo il progetto del volume, integrato coerentemente nel contesto ambientale e rispetto alle facciate degli edifici circostanti. Non saranno ammissibili volumi aggiuntivi esterni alla sagoma del manufatto, quali ad esempio unità esterne di condizionatori o trattamento dell'aria, che dovranno essere invece mascherati con accorgimenti tecnici o costruttivi utili a mantenere il decoro delle aree in cui si inserisce il nuovo volume.

Qualora si preveda l'utilizzo di riscaldatori a gas, l'utilizzo e il mantenimento degli stessi dovrà essere effettuato nell'ambito della normativa e regolamentazione vigente. Tali riscaldatori sono pertanto vietati nel caso in cui il padiglione non sia convenientemente aerato. È responsabilità del Concessionario garantire l'utilizzo degli apparecchi in condizioni di sicurezza, sia durante l'utilizzo effettivo, che durante il periodo di fermo impianto, anche in relazione alle modalità di ricovero degli stessi in idonei ambienti, in cui non sia possibile l'accesso da parte del pubblico.

La realizzazione dell'impianto elettrico dovrà essere effettuata da Imprese abilitate nel rispetto della normativa di settore e secondo le vigenti specifiche norme tecniche (CEI 64-8 e successive). L'installatore dell'impianto dovrà produrre esplicita dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 come modificato dal DM 19/05/2010 ed eventuali s.m.i. Ogni eventuale modifica agli impianti, anche successiva, dovrà essere opportunamente certificata e rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza.

L'utilizzo di lampade autoalimentate è ammesso sia per dehors che per padiglioni qualora le stesse siano progettate per essere utilizzabili in ambienti esterni e siano accompagnate dalle necessarie certificazioni di legge. Il modello prescelto di apparecchiatura elettrica o termica potrà essere oggetto delle stesse richieste cui sono soggetti gli altri arredi, anche in funzione delle caratteristiche del contesto di installazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Delimitazione	D1	D2	P1	P2
Paletti e cordoni	SI	SI	NO	NO
Fioriere	SI	SI ⁽¹⁾	SI ⁽¹⁾	NO
Ringhiera altezza 1,10 m	SI ⁽²⁾	SI	SI	SI
Pannelli vetrati altezza max 1,50 m	SI ⁽²⁾	SI	SI	SI
Pannelli vetrati altezza superiore a 1,50 m	NO	NO	SI	SI
Rampe di accesso	NO	SI	SI	SI
Apertura sul fronte esercizio	SI ⁽³⁾	SI ⁽³⁾	SI ⁽⁴⁾	NO
Copertura				
Ombrelloni	SI	SI	SI	NO
Falda tesa (pantalera)	SI ⁽⁵⁾	SI ⁽⁵⁾	NO	NO
Struttura con copertura in tessuto	NO	NO	SI	SI
Struttura con copertura in materiale rigido	NO	NO	NO	SI
Accessori				
Elementi scaldanti a gas (funghi, piramidi, ecc...)	NO	NO	SI	NO
Elementi scaldanti collegati alla rete elettrica	NO	NO	SI	SI
Elementi illuminanti o scaldanti autoalimentati	SI	SI	SI	SI
Impianto di trattamento aria	NO	NO	NO	SI

(1) Ammesse se integrate negli elementi di delimitazione.

(2) Ammessi solo se autoportanti.

(3) Completamente aperto sul fronte dell'esercizio.

(4) Aperto per almeno 2/3 della lunghezza del lato opposto.

(5) Per i dehors posizionati in adiacenza alla facciata dell'edificio.

PARTE III -PRESCRIZIONI FINALI

5. Criteri e normative per l'inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico.

Per "*le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico- artistico*", ai sensi dell'art.10, comma 4 lettera g) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., occorre specifica Autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza per i padiglioni P1 e P2, mentre per i dehors di tipologia D1 e D2, trattandosi di installazioni caratterizzati da temporaneità e rimovibilità, non è richiesto il rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica, è inoltre necessario ottenere, l'Autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.146 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., fatta eccezione ai sensi dell'art.2 e dell'allegato A del D.P.R.31/2017, per le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, delimitazioni laterali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura.

I riferimenti relativi ai vincoli sopra richiamati sono disponibili sul Geoportale del Comune di Almese .

In funzione di specifiche situazione di contesto, per la presenza di vincoli storici, ambientali, e geometrici, nella finalità di garantire adeguate condizioni di sicurezza e salvaguardare diritti di terzi, le soluzioni progettuali proposte potranno essere oggetto, da parte dei singoli servizi competenti, e degli Enti sovraordinati, di prescrizioni diverse, più o meno restrittive, rispetto a quanto specificato nell'articolato del presente documento.

